

## **DELIBERA N. 188/10/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' VIDEONOLA S.R.L. UNIPERSONALE (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE A CARATTERE INFORMATIVO "VIDEONOLA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DALL'ARTICOLO 8-DECIES, LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101.**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 20, commi 4 e 5, come richiamate dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) ed f), e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 22 ottobre 2009, n. 130/09/DICAM – Proc. n. 2043/AQ, notificato in data 3 novembre 2009, con il quale è stata contestata alla società VIDEONOLA S.r.l. Unipersonale, con sede in Via San Francesco n. 26 – 80035 Nola (NA), codice fiscale e partita IVA 03840291219, concessionaria dell’emittente televisiva locale, a carattere informativo, denominata “VIDEONOLA”, la violazione dell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per l’irregolare tenuta del registro dei programmi, così come accertato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria nel corso delle verifiche eseguite in data 16 settembre 2009, alla presenza dell’Amministratore unico, Signora Pandico Giuseppina Alba. Infatti, il registro - composto da n. 342 fogli, numerati e bollati – risulta bollato e vidimato dal dott. Lallo Giuseppe di Gioacchino, notaio in Marigliano (NA) in data 13 aprile 2007, reca la prima scritturazione sul foglio n. 1 in data 28 marzo 2007 con il programma “Cartoni Animati”, inizio alle ore 08:04:20 e termine alle ore 11:07:20, e reca l’ultima scritturazione al foglio n. 322 in data 30 agosto 2009 con il programma “Stop and Go” con inizio alle ore 05:29:31;

RILEVATO che la Parte, nel termine indicato nell’atto di contestazione, e/o successivamente, non ha fatto pervenire scritti difensivi e/o documenti in ordine ai fatti contestati, né ha richiesto di essere audita;

RITENUTO opportuno procedere a nuovi controlli, previa comunicazione della sospensione dei termini del procedimento (nota n. 21962 del 13 aprile 2010) e successiva comunicazione dei nuovi termini (nota n. 36158 del 9 giugno 2010), con nota n. 133/DIC/2010 del 31 marzo 2010, se ne dava incarico alla Guardia di Finanza che, a sua volta, comunicava gli esiti degli accertamenti compiuti con nota n. 0107583 dell’8 luglio 2010, pervenuta in data 9 luglio 2010 (prot. n. 0042757);

RILEVATO che, in merito all'ottemperanza al comma 4 dell'articolo 20, legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla verifica eseguita dalla Guardia di Finanza presso la sede dell'emittente "Videonola" in data 13 maggio 2010, è risultato che il registro dei programmi, conforme al modello approvato con delibera 54/03/CONS del 19 marzo 2003, è composto da n. 513 fogli bollati e numerati progressivamente dal n. 1 al n. 513, vidimato in data 22 ottobre 2009 dal Dr. Lallo Giuseppe fu Gioacchino, notaio in Marigliano (NA) – repertorio n. 82337, recante al foglio n. 1, quale prima scritturazione riferita alla data del 23 ottobre 2009 il programma "Enjoy", con inizio alle ore 00:32:10 ed al foglio n. 136, quale ultima scritturazione, riferita al giorno 10 maggio 2010, il programma "interruzione pubblicitaria" con inizio alle ore 20:45:01. Il suddetto Organo di Polizia ha, altresì, verificato, a campione, relativamente ai giorni 14 febbraio 2010, 10 marzo 2010 e 25 aprile 2010, la corrispondenza tra le registrazioni dei programmi effettivamente trasmessi e quelli annotati nelle pagine del registro: con esito positivo;

PRESA VISIONE delle pagine del registro dei programmi, acquisite in copia dalla Guardia di Finanza, si rileva, tuttavia, che sullo stesso – redatto a mano – non vengono mai riportati i titoli dei film trasmessi, né, eccetto qualche caso, la loro tipologia, cinematografica o tv, così come indicato nell'allegato "C" alla delibera 54/03/CONS;

RILEVATA, pertanto, l'irregolare tenuta del registro dei programmi, avuto riguardo all'accertamento compiuto in data 16 settembre 2009 relativamente alla continuità temporale della compilazione e alla mancata osservanza degli obblighi stabiliti dal legislatore all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle disposizioni stabilite dall'articolo 2215 del codice civile che, tra l'altro, specificano che i "registri" debbano essere bollati, vidimati e numerati, "prima di essere messi in uso; mentre, dall'accertamento eseguito in data 13 maggio 2010 emerge incompletezza di annotazione con riferimento alla trascrizione dei film mandati in onda;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione dell'articolo 20, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223 e, più precisamente, l'irregolare tenuta del registro dei programmi;

CONSIDERATO che il registro dei programmi costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo e che deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive, tenendo conto di schemi di classificazione minimi comuni e più dettagliati per alcune categorie di emittenti;

CONSIDERATO che i concessionari privati, in particolare, debbono tenere un registro, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato e vidimato, prima di essere messo in uso, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile – come richiamato dall'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - sul quale

devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell'autoproduzione;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione, all'articolo 54, comma 1, lettera i), n. 9, contiene, sì, una norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ("obbligo di tenuta del registro dei programmi") ma, contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti *"dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi"* (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante *"Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche"*, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante *"Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale"* pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l'interpretazione nel senso di un'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un'agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l'attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l'onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l'obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un'estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. Terza Ter, su analoga fattispecie, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio in data 7 giugno 2007, si è pronunciato in ordine alla permanenza dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi, nonostante l'intervenuta abrogazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, alla stregua di quanto prescritto dall'articolo 51, comma 1, lett. d), del T.U.R. (D. Lgs. 31/7/2005, n. 177) in combinato disposto con la fonte regolamentare dell'AGCOM;

RITENUTO, pertanto, vigente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell'autoproduzione e che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione della funzione di rilievo pubblicitario della tenuta del registro dei programmi inteso a fornire evidenza documentale dell'attività svolta dai concessionari radiotelevisivi;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si rileva che la Parte non ha giustificato l'irregolare tenuta del registro dei programmi accertata in data 16 settembre 2009, ma si è adoperata a regolarizzare la tenuta del registro dei programmi, a parte l'eccezione rilevata (non completa annotazione dei film mandati in onda), così come accertato in data 13 maggio 2010,
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società VIDEONOLA S.r.l. Unipersonale è titolare di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione e, pertanto, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società VIDEONOLA S.r.l. Unipersonale, con sede in Via San Francesco n. 26 – 80035 Nola (NA), codice fiscale e partita IVA 03840291219, concessionaria dell'emittente televisiva locale, a carattere informativo, denominata "VIDEONOLA", di pagare la sanzione amministrativa di Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

### **INGIUNGE**

alla citata società VIDEONOLA S.r.l. Unipersonale, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 188/10/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 188/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabro'

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola